

# Circolare mensile Eutekne

<b>MAGGIO 2018: NOVITÀ</b> .....	2
<hr/>	
1 <i>Split payment</i> - Estensione dell'ambito soggettivo di applicazione - Chiarimenti .....	2
2 Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - Operazioni straordinarie - Chiarimenti .....	3
3 Autotrasportatori - Riduzione dei pedaggi autostradali in relazione all'anno 2017 - Modalità e termini di presentazione delle domande.....	4
4 Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica - Cessione del credito - Chiarimenti .....	6
5 Manutenzioni e ristrutturazioni su beni di terzi - Detrazione IVA - Condizioni .....	8
6 Sanzioni per indebita detrazione IVA e dichiarazione IVA infedele - Esclusione della sanzione per indebita compensazione .....	8
7 Qualificazione del reddito prodotto dalle società tra avvocati .....	9
8 Società consolidante neocostituita - Possibilità di aderire immediatamente alla tassazione di gruppo.....	10
9 Costituzione del diritto di superficie a tempo determinato da parte di soggetti imprenditori.....	10
10 Pagamento delle retribuzioni o compensi con mezzi tracciabili dall'1.7.2018 - Chiarimenti.....	11
11 Agevolazioni per favorire l'autoimprenditorialità in agricoltura e il ricambio generazionale - Provvedimento attuativo - Modifiche .....	12
12 Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali - Modifica degli elenchi degli Stati partecipanti.....	14
13 <i>Tax free shopping</i> - Obbligo di fatturazione elettronica - Disposizioni attuative - Servizio "OTELLO 2.0".....	15
<b>GIUGNO 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI</b> .....	17
<hr/>	

<b>1</b>	<b>SPLIT PAYMENT - ESTENSIONE DELL'AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE - CHIARIMENTI</b>
	La circ. Agenzia delle Entrate 7.5.2018 n. 9 ha esaminato le novità, in vigore dall'1.1.2018, previste dall'art. 3 del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. L. 4.12.2017 n. 172) con riguardo alla disciplina dello <i>split payment</i> (art. 17-ter del DPR 633/72).
<b>1.1</b>	<p><b>NUOVO AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE</b></p> <p>L'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo dello <i>split payment</i> è stato infatti esteso a nuovi soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;</li> <li>• fondazioni partecipate da Amministrazioni Pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;</li> <li>• società controllate direttamente o indirettamente dagli enti e dalle fondazioni di cui ai punti precedenti, nonché dalle società soggette allo <i>split payment</i> in base alle modifiche introdotte;</li> <li>• società partecipate per una quota non inferiore al 70% da Amministrazioni Pubbliche e da enti e società soggette allo <i>split payment</i>.</li> </ul> <p>Con riguardo ai predetti soggetti, la circolare in esame ha precisato che sono interessate dal meccanismo in esame, fra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le aziende speciali costituite dalle Camere di Commercio che rappresentano organismi strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali delle stesse;</li> <li>• le fondazioni soggette al controllo di soggetti pubblici attraverso la nomina degli organi di gestione della fondazione stessa (es. fondazioni degli Ordini professionali);</li> <li>• le società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, sia di diritto che di fatto, anche se l'art. 17-ter co. 1-bis lett. a) del DPR 633/72 si riferisce testualmente al solo controllo di fatto (art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.).</li> </ul>
<b>1.2</b>	<p><b>ELENCHI PUBBLICATI DAL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE</b></p> <p>Per facilitare l'individuazione dei predetti soggetti riconducibili nell'ambito di applicazione dello <i>split payment</i>, il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica appositi elenchi. L'inclusione negli stessi determina un effetto costitutivo. La disciplina della scissione dei pagamenti, pertanto, ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e della pubblicazione di quest'ultimo sul sito del Dipartimento delle Finanze.</p> <p>Tenuto conto della possibilità che un soggetto sia incluso o escluso dagli elenchi in corso d'anno, la circolare ha precisato quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la disciplina in esame deve ritenersi applicabile (ovvero non più applicabile) solo dalla data di aggiornamento dell'elenco; è considerato corretto, dunque, il comportamento del contribuente che, nelle more dell'aggiornamento, abbia agito coerentemente con gli elenchi;</li> <li>• se, nelle more dell'aggiornamento dell'elenco, il contribuente si è comunque comportato come un soggetto al quale si applica il meccanismo dello <i>split payment</i> e l'imposta è stata assolta, seppur irregolarmente, non è necessario regolarizzare i comportamenti antecedenti all'inclusione nell'elenco.</li> </ul>
<b>1.3</b>	<p><b>INDIVIDUAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b></p> <p>Non essendo previsti elenchi, per l'individuazione delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie della scissione dei pagamenti occorre fare riferimento all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Qualora il riferimento a quest'ultimo non sia esaustivo, può tornare utile il rilascio dell'attestazione della PA acquirente ex art. 17-ter co. 1-quater del DPR 633/72.</p>
<b>1.4</b>	<p><b>FATTISPECIE PARTICOLARI</b></p> <p>Per le società le cui quote sono intestate a una società fiduciaria che detiene partecipazioni societarie in ragione di contratti d'incarico fiduciario stipulati con la propria clientela ai sensi della L. 23.11.39 n. 1966, la valutazione sull'applicabilità della disci-</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>plina dello <i>split payment</i> deve essere effettuata con riguardo alla natura del soggetto a cui le quote stesse devono essere ricondotte. Non si applica la scissione dei pagamenti ai compensi e onorari relativi alle prestazioni rese dal consulente tecnico d'ufficio (CTU). Il consulente, pertanto, è tenuto a esercitare la rivalsa IVA e ad emettere fattura nei confronti dell'Amministrazione della giustizia, evidenziando che il pagamento avviene con denaro fornito dalla parte (o dalle parti) individuata con il provvedimento del giudice.</p>
<p><b>1.5</b></p>	<p><b>EFFICACIA TEMPORALE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI</b> Le nuove disposizioni sulla scissione dei pagamenti si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle operazioni per le quali la fattura sia stata emessa e la cui imposta sia divenuta esigibile a decorrere dall'1.1.2018 (art. 3 co. 3 del DL 148/2017);</li> <li>• sino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio UE, ossia, allo stato attuale, fino al 30.6.2020 (art. 17-ter co. 1-ter del DPR 633/72).</li> </ul>
<p><b>1.6</b></p>	<p><b>NON APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER I COMPORAMENTI DIFFORMI PREGRESSI</b> Tenuto conto delle obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione della disciplina dello <i>split payment</i> derivanti dalle novità introdotte dal DL 148/2017, la circolare in esame ha precisato che non sono applicate sanzioni per gli eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti prima della sua emanazione. Questo a condizione che non sia stato arrecato danno all'Erario con il mancato assolvimento dell'IVA dovuta.</p>
<p><b>2</b></p>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - OPERAZIONI STRAORDINARIE - CHIARIMENTI</b></p>
	<p>Con la circ. 16.5.2018 n. 10, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato i riflessi delle diverse operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione e conferimento d'azienda) sul credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3 del DL 145/2013, fornendo specifici esempi numerici per ciascuna operazione.</p>
<p><b>2.1</b></p>	<p><b>TRASFORMAZIONE</b> Considerata la continuità e l'identità sostanziale tra il soggetto trasformato ed il soggetto risultante dall'operazione, la somma dei crediti maturati da entrambi i soggetti non può essere diversa dall'ammontare del credito che sarebbe determinabile nel caso in cui non ci fosse stata l'operazione di trasformazione. Pertanto, il beneficio effettivamente spettante può essere determinato solo a consuntivo, sulla base del confronto dei costi agevolabili sostenuti complessivamente dal soggetto <i>dante causa</i> e da quello <i>avente causa</i>, rispettivamente, nel periodo d'imposta precedente e nel primo periodo d'imposta successivo all'operazione di trasformazione, assumendo la media storica di riferimento per il suo intero valore. Pertanto, il credito d'imposta spettante per il periodo <i>ante</i> trasformazione non può considerarsi definitivo nell'<i>an</i> e nel <i>quantum</i> se non all'esito positivo della verifica da effettuare a conclusione del primo periodo d'imposta <i>post</i> trasformazione.</p>
<p><b>2.2</b></p>	<p><b>FUSIONE</b> L'impatto che l'operazione di fusione ha sulla determinazione del credito d'imposta è dovuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla sua natura di operazione che determina aggregazione e/o disaggregazione di complessi aziendali;</li> <li>• alla sua natura successoria, posto che in tal caso si verifica il subentro dell'incorporante o risultante dalla fusione nelle posizioni giuridiche dell'incorporata o fusa.</li> </ul> <p>Con riferimento alle fusioni, l'Agenzia delle Entrate si sofferma sulla distinzione tra le operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuate nel corso di uno degli anni rilevanti per il calcolo della media storica di riferimento (quindi in uno degli anni ricadenti nel triennio 2012-2014);</li> <li>• realizzate durante il periodo di applicazione dell'agevolazione (2015-2020); in quest'ultimo caso, si prevedono criteri diversi a seconda che l'operazione abbia o meno effetti retroattivi.</li> </ul>

2.3	<p><b>SCISSIONE</b> Per le scissioni, la soluzione indicata è quella dell'attribuzione analitica della media storica di riferimento tra le società beneficiarie e tra queste e la stessa società scissa.</p>
2.4	<p><b>CONFERIMENTO D'AZIENDA</b> Considerata l'unicità del soggetto economico, il conferimento d'azienda effettuato nell'ambito del gruppo o tra parti correlate viene trattato alla stregua di un'operazione di scissione.</p>
2.5	<p><b>CORREZIONE DI PRECEDENTI COMPORTAMENTI</b> Le imprese possono aver adottato comportamenti difformi rispetto a quanto descritto nella circolare in esame, determinando il beneficio per i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017 in misura maggiore o minore rispetto a quella spettante. L'Agenzia delle Entrate chiarisce quindi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• qualora il beneficio sia stato determinato in misura maggiore, le imprese potranno regolarizzare la propria posizione secondo le ordinarie regole senza applicazione di sanzioni, presentando un'apposita dichiarazione integrativa e, nel caso di avvenuto utilizzo del credito d'imposta, provvedendo al versamento dell'importo indebitamente utilizzato in compensazione e dei relativi interessi;</li> <li>• ove il beneficio sia stato inferiore, ferma restando la possibilità di utilizzare il maggior credito spettante secondo le ordinarie regole, sarà sufficiente presentare una dichiarazione integrativa a favore al fine di rettificare l'importo del credito indicato nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2015 e 2016.</li> </ul>
3	<p><b>AUTOTRASPORTATORI - RIDUZIONE DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI IN RELAZIONE ALL'ANNO 2017 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p>
	<p>Con la delibera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21.5.2018 n. 1, pubblicata sulla <i>G.U.</i> 26.5.2018 n. 121, sono state stabilite le modalità di riduzione compensata dei pedaggi autostradali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a favore degli autotrasportatori di cose per conto terzi o per conto proprio;</li> <li>• in relazione all'anno 2017.</li> </ul>
3.1	<p><b>SOGGETTI INTERESSATI</b> Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2017, come determinate dal presente provvedimento, possono essere richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalle imprese, dalle cooperative, dai consorzi e dalle società consortili che, alla data del 31.12.2016 ovvero nel corso dell'anno 2017, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;</li> <li>• dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea che, alla data del 31.12.2016 ovvero nel corso dell'anno 2017, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 26.3.92 n. 881;</li> <li>• dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31.12.2016 ovvero nel corso dell'anno 2017, risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della L. 6.6.74 n. 298;</li> <li>• dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea che, alla data del 31.12.2016 ovvero nel corso dell'anno 2017, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio.</li> </ul> <p>Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale successivamente all'1.1.2017, ovvero titolari di licenza in conto proprio successivamente all'1.1.2017, possono richiedere le riduzioni dei pedaggi per i viaggi effettuati dopo la data di iscrizione all'Albo ovvero dopo la data di rilascio della licenza in conto proprio.</p>

<b>3.2</b>	<p><b>PEDAGGI AUTOSTRADALI INTERESSATI</b></p> <p>I pedaggi autostradali interessati dalle riduzioni in esame sono quelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuati dai veicoli di categoria ecologica Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 e superiori, rientranti nelle classi di pedaggio B3, B4 o B5, se basate sul numero degli assi e sulla sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4, se basate sul criterio volumetrico;</li> <li>• effettuati dal 1° gennaio al 31.12.2017;</li> <li>• a riscossione differita mediante fatturazione, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30.4.2018.</li> </ul>																																																
<b>3.3</b>	<p><b>AMMONTARE DELLE RIDUZIONI</b></p> <p>La riduzione dei pedaggi autostradali si applica sulla base:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo;</li> <li>• della classe ecologica del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori di seguito indicati.</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Fatturato annuo</th> <th>Classe ecologica del veicolo</th> <th>Percentuale di riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Da 200.000,00 a 400.000,00 euro</td><td>Euro 3</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Da 200.000,00 a 400.000,00 euro</td><td>Euro 4</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Da 200.000,00 a 400.000,00 euro</td><td>Euro 5 o superiore</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro</td><td>Euro 3</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro</td><td>Euro 4</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro</td><td>Euro 5 o superiore</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro</td><td>Euro 3</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro</td><td>Euro 4</td><td>7%</td></tr> <tr><td>Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro</td><td>Euro 5 o superiore</td><td>8%</td></tr> <tr><td>Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro</td><td>Euro 3</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro</td><td>Euro 4</td><td>9%</td></tr> <tr><td>Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro</td><td>Euro 5 o superiore</td><td>10%</td></tr> <tr><td>Oltre 5.000.000,00 di euro</td><td>Euro 3</td><td>7%</td></tr> <tr><td>Oltre 5.000.000,00 di euro</td><td>Euro 4</td><td>10%</td></tr> <tr><td>Oltre 5.000.000,00 di euro</td><td>Euro 5 o superiore</td><td>13%</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Pedaggi notturni</b></p> <p>Sono previste ulteriori riduzioni in relazione ai pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22.00 ed entro le ore 2.00, ovvero uscita prima delle ore 6.00.</p>	Fatturato annuo	Classe ecologica del veicolo	Percentuale di riduzione	Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	Euro 3	2%	Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	Euro 4	3%	Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	Euro 5 o superiore	4%	Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	Euro 3	3%	Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	Euro 4	5%	Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	Euro 5 o superiore	6%	Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro	Euro 3	5%	Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro	Euro 4	7%	Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro	Euro 5 o superiore	8%	Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro	Euro 3	6%	Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro	Euro 4	9%	Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro	Euro 5 o superiore	10%	Oltre 5.000.000,00 di euro	Euro 3	7%	Oltre 5.000.000,00 di euro	Euro 4	10%	Oltre 5.000.000,00 di euro	Euro 5 o superiore	13%
Fatturato annuo	Classe ecologica del veicolo	Percentuale di riduzione																																															
Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	Euro 3	2%																																															
Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	Euro 4	3%																																															
Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	Euro 5 o superiore	4%																																															
Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	Euro 3	3%																																															
Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	Euro 4	5%																																															
Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	Euro 5 o superiore	6%																																															
Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro	Euro 3	5%																																															
Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro	Euro 4	7%																																															
Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro	Euro 5 o superiore	8%																																															
Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro	Euro 3	6%																																															
Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro	Euro 4	9%																																															
Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro	Euro 5 o superiore	10%																																															
Oltre 5.000.000,00 di euro	Euro 3	7%																																															
Oltre 5.000.000,00 di euro	Euro 4	10%																																															
Oltre 5.000.000,00 di euro	Euro 5 o superiore	13%																																															
<b>3.4</b>	<p><b>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIDUZIONE DEI PEDAGGI</b></p> <p>Le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate dei pedaggi relativi all'anno 2017, devono presentare domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente in via telematica, attraverso l'apposito applicativo "Pedaggi" presente sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori all'indirizzo <a href="https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi">https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi</a>, nel rispetto delle istruzioni presenti nello stesso applicativo; a tal fine, è necessario registrarsi preliminarmente allo stesso portale, attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo <a href="https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti">https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti</a>;</li> <li>• con apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del rappresentante legale dell'azienda o di una persona appositamente delegata.</li> </ul> <p>La procedura di presentazione della domanda prevede due fasi ad intervalli temporali differiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fase 1: prenotazione della domanda, finalizzata all'inserimento dei dati identificativi del soggetto richiedente e dei codici cliente ad esso imputabili, come rila-</li> </ul>																																																

<p>segue</p>	<p>sciati dalla società di gestione dei pedaggi; tale fase si svolge dalle ore 9.00 del 28.5.2018 e fino alle ore 14.00 del 20.6.2018; successivamente alla chiusura di tale fase, i dati acquisiti sono inviati alla società di gestione dei pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilascia i relativi codici supporto di rilevazione dei transiti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fase 2: costituita dall'inserimento dei dati relativi alla domanda, finalizzato all'abbinamento dei codici supporto di rilevazione dei transiti con i veicoli utilizzati per i transiti, al controllo delle targhe e delle classi ecologiche dei suddetti veicoli, dall'apposizione della firma digitale e dall'invio telematico della domanda; tale fase si svolge dalle ore 9.00 del 5.7.2018 e fino alle ore 14.00 del 10.8.2018.</li> </ul> <p>Ai fini della compilazione della domanda, sul suddetto sito è disponibile un manuale utente.</p> <p><b>Pagamento dell'imposta di bollo</b></p> <p>La presentazione della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo, tramite pagamento con bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Il richiedente deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale). L'impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento, per esibirla a richiesta del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.</p>
<p><b>3.5</b></p>	<p><b>APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI</b></p> <p>Le riduzioni spettanti vengono applicate da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi autostradali, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.</p>
<p><b>3.6</b></p>	<p><b>EFFETTUAZIONE DEI RIMBORSI</b></p> <p>Le società concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse società ed il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.</p>
<p><b>4</b></p>	<p><b>DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - CESSIONE DEL CREDITO - CHIARIMENTI</b></p> <p>Con la circ. 18.5.2018 n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla possibilità di cedere la detrazione spettante a seguito di interventi di riqualificazione energetica degli edifici.</p>
<p><b>4.1</b></p>	<p><b>CESSIONE DELLA DETRAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE DALL'1.1.2018</b></p> <p>Per le spese sostenute dall'1.1.2018, ai sensi dei co. 2-ter e 2-sexies dell'art. 14 del DL 4.6.2013 n. 63 come da ultimo modificati dalla legge di bilancio 2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali;</li> <li>• sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari.</li> </ul>
<p><b>4.2</b></p>	<p><b>SOGGETTI CHE POSSONO CEDERE LA DETRAZIONE SPETTANTE</b></p> <p>La cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ai predetti interventi, può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dai soggetti che non sono tenuti al pagamento dell'IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11 co. 2 e all'art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR (c.d. "incapienti");</li> <li>• dalla generalità dei soggetti che possono beneficiare della detrazione e che sostengono le spese in questione.</li> </ul> <p>La circ. 11/2018 ha precisato che la possibilità di cedere il credito può essere esercitata anche dai soggetti IRES, così come dai cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.</p>
<p><b>4.3</b></p>	<p><b>SOGGETTI A CUI È POSSIBILE CEDERE LA DETRAZIONE</b></p> <p>In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:</p>

<p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;</li> <li>• ovvero ad altri soggetti privati.</li> </ul> <p>Come chiarito dalla circ. 11/2018, i “soggetti privati” ai quali il credito può essere ceduto possono essere, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti), sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.</p> <p>Ad esempio, la detrazione potrà essere ceduta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi;</li> <li>• nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo.</li> </ul> <p>Rientrano fra i soggetti privati a cui è possibile cedere il credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le <i>energy service companies</i> (ESCO), cioè le società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario;</li> <li>• le società di servizi energetici (SSE), accreditate presso il Gestore dei servizi energetici (GSE), che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico.</li> </ul> <p>Il credito non può essere ceduto alle Pubbliche amministrazioni.</p> <p><b>Cessione a istituti di credito e intermediari finanziari</b></p> <p>In relazione alla possibilità di cedere la detrazione ad istituti di credito e intermediari finanziari, la circ. 11/2018 ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tale cessione può avvenire solo da parte dei suddetti “soggetti incapienti”;</li> <li>• nella categoria degli istituti di credito e intermediari finanziari devono essere ricomprese tutte le società classificabili nel settore delle società finanziarie (ad esempio i Confidi con volumi di attività pari o superiori a 150 milioni di euro, le società fiduciarie, i <i>servicer</i> delle operazioni di cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione di cui alla L. 130/99);</li> <li>• la cessione può avvenire anche nei confronti degli organismi associativi, inclusi i consorzi e le società consortili, partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo di diritto o di fatto;</li> <li>• il divieto di cessione nei confronti di società finanziarie si applica anche qualora le stesse facciano parte della compagine dei suddetti organismi associativi, delle <i>energy service companies</i> (ESCO) e delle società di servizi energetici (SSE).</li> </ul>
<p>4.4</p>	<p><b>ULTERIORE CESSIONE DEL CREDITO</b></p> <p>I soggetti che ricevono il credito hanno la facoltà di successiva cessione.</p> <p>In relazione al numero di cessioni di cui può essere oggetto il credito, la circ. 11/2018 precisa però che la cessione del credito deve essere limitata a un solo “passaggio” successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto alla detrazione.</p> <p><b>Società del settore finanziario</b></p> <p>La circolare precisa inoltre che, a favore delle società classificabili nel settore finanziario, non potrà essere effettuata l’eventuale successiva cessione da parte del primo cessionario, a prescindere dalla circostanza che le stesse facciano o meno parte di un gruppo societario.</p>
<p>4.5</p>	<p><b>NUOVE MODALITÀ ATTUATIVE</b></p> <p>Come evidenziato dalla circ. 11/2018, le modalità operative della cessione del credito derivante dalla detrazione per interventi di riqualificazione energetica, a seguito delle novità apportate dalla legge di bilancio 2018, saranno disciplinate mediante l’emanazione di un nuovo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, in sostituzione del provv. 28.8.2017 n. 165110.</p>
<p>4.6</p>	<p><b>CREDITI CEDUTI FINO AL 17.5.2018</b></p> <p>La circ. 11/2018 precisa che rimangono valide le cessioni dei crediti effettuate fino al 17.5.2018:</p>

segue	<ul style="list-style-type: none"> <li>sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto provv. Agenzia delle Entrate 28.8.2017 n. 165110;</li> <li>riguardanti cessioni anche nei confronti di altri soggetti privati non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, oppure cessioni ulteriori rispetto a quelle consentite.</li> </ul>
<b>5</b>	<b>MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI SU BENI DI TERZI - DETRAZIONE IVA - CONDIZIONI</b>
	<p>Con la sentenza 11.5.2018 n. 11533, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto ammissibile, nel rispetto di specifiche condizioni, la detrazione dell'IVA assolta da un soggetto passivo in relazione ad interventi di manutenzione e ristrutturazione eseguiti su immobili di proprietà di terzi.</p> <p>Sul punto si erano affermati orientamenti giurisprudenziali differenti, per cui la pronuncia delle Sezioni Unite pone fine al suddetto contrasto giurisprudenziale.</p>
<b>5.1</b>	<p><b>VERIFICA DEL NESSO DI STRUMENTALITÀ</b></p> <p>Nel caso oggetto di esame, una società che deteneva in locazione un complesso immobiliare destinato a <i>residence</i> turistico, di proprietà della società controllante, aveva detratto l'IVA assolta sugli interventi di ristrutturazione eseguiti sul complesso medesimo. In proposito, le Sezioni Unite della Cassazione affermano che il diritto alla detrazione dell'IVA assolta per interventi di manutenzione e ristrutturazione deve ritenersi ammissibile anche se gli immobili sui quali vengono effettuati gli interventi sono di proprietà di terzi, purché sussista un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale. Tale interpretazione si pone in linea con la giurisprudenza comunitaria, secondo cui, in ossequio al principio di neutralità dell'imposta, la detrazione IVA deve essere ammessa relativamente ai beni che risultano strumentali all'attività d'impresa, dovendosi negare soltanto in ipotesi del tutto eccezionali (Corte di Giustizia UE 14.9.2017, causa C-132/16).</p>
<b>5.2</b>	<p><b>IRRILEVANZA DELLA CATEGORIA CATASTALE</b></p> <p>Ai fini del riconoscimento del nesso di strumentalità dell'immobile rispetto all'attività d'impresa, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che, all'avvio dei lavori di ristrutturazione, il complesso immobiliare risultasse accatastato nella categoria A/2, posto che, ai fini della detrazione dell'imposta, la strumentalità del bene deve essere verificata in concreto, ossia tenendo conto della sua effettiva destinazione in rapporto all'attività d'impresa, e prescindendo, dunque, dalla categoria catastale attribuita.</p>
<b>5.3</b>	<p><b>ESERCIZIO POTENZIALE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA</b></p> <p>Nel caso esaminato, la società locataria, dopo aver incorporato la controllante estera proprietaria degli immobili oggetto degli interventi, aveva venduto il complesso turistico a una società terza senza aver mai esercitato attività d'impresa. Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, tuttavia, il diritto alla detrazione IVA va riconosciuto anche se l'attività esercitata dal soggetto passivo è soltanto potenziale o di prospettiva e anche qualora, per cause estranee al soggetto medesimo, la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi, fermo restando il requisito della strumentalità.</p>
<b>6</b>	<b>SANZIONI PER INDEBITA DETRAZIONE IVA E DICHIARAZIONE IVA INFEDELE - ESCLUSIONE DELLA SANZIONE PER INDEBITA COMPENSAZIONE</b>
	<p>Secondo quanto affermato con la ris. Agenzia delle Entrate 8.5.2018 n. 36, nell'ipotesi in cui al contribuente, in sede di accertamento, vengano contestate l'illegittima detrazione IVA (art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97) e la dichiarazione IVA infedele (art. 5 co. 4 del DLgs. 471/97) per indicazione di un credito inesistente, non potrà essere irrogata la sanzione da indebita compensazione (art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97), nel modello F24, dello stesso credito, già recuperato in ambito accertativo.</p> <p>Sono da ritenersi, di conseguenza, valide le compensazioni eseguite negli anni successivi, senza la possibilità per gli uffici di contestare e recuperare ulteriormente le relative somme.</p> <p>Ove fosse accolta la soluzione di segno opposto, infatti, la medesima condotta sarebbe punita più volte: prima con le sanzioni relative alla detrazione IVA per operazioni inesistenti e per la dichiarazione IVA infedele, poi, con la compensazione indebita.</p>

<b>7</b>	<b>QUALIFICAZIONE DEL REDDITO PRODOTTO DALLE SOCIETÀ TRA AVVOCATI</b>
	<p>La ris. Agenzia delle Entrate 7.5.2018 n. 35 si è soffermata sulla qualificazione reddituale dei proventi conseguiti dalle società di avvocati ex art. 4-bis della L. 247/2012. I chiarimenti resi dall'Amministrazione finanziaria appaiono estensibili anche ai redditi prodotti dalle società tra professionisti (STP), costituite ai sensi dell'art. 10 co. 3 - 8 della L. 12.11.2011 n. 183 e del relativo regolamento attuativo (DM 8.2.2013 n. 34).</p>
<b>7.1</b>	<p><b>NATURA GIURIDICA DELLE STP</b></p> <p>In base alla L. 183/2011 e al DM 34/2013, la STP può essere costituita nella forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• società di persone;</li> <li>• società di capitali;</li> <li>• società cooperative, con un numero di soci non inferiore a 3.</li> </ul> <p>La STP non rappresenta un nuovo tipo societario, dal momento che si applicano le regole proprie del modello societario adottato, salvo le deroghe e le integrazioni previste dalla disciplina speciale (si veda, per tutti, la circ. CNDCEC 32/IR/2013).</p>
<b>7.2</b>	<p><b>NATURA DEL REDDITO PRODOTTO DALLE STP</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello 9.5.2014 n. 954-93 e nella consulenza giuridica 16.10.2014 n. 954-55, ha osservato che, ai fini della qualificazione dei redditi delle STP, non assume alcuna rilevanza l'esercizio dell'attività professionale, posto che tali società non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche regolate dal codice civile e, come tali, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto.</p> <p>Di conseguenza, trovano conferma le previsioni degli artt. 6 co. 3 e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle snc e sas e delle società commerciali di cui alle lett. a) e b) dell'art. 73 co. 1 del TUIR (tra le altre, spa e srl) è considerato reddito d'impresa, da qualsiasi fonte provenga, con l'applicazione, tra l'altro, del principio di competenza in luogo di quello di cassa.</p> <p>Tali considerazioni sono state riprese dalla citata ris. 35/2018, nella quale si legge che, per le società tra avvocati ex art. 4-bis della L. 247/2012, "<i>sembra difficile valorizzare l'elemento oggettivo della professione forense esercitata a discapito dell'elemento soggettivo dello schermo societario</i>".</p> <p>In senso conforme si era pronunciata la ris. 4.5.2006 n. 56, che aveva qualificato come d'impresa il reddito prodotto da una società di ingegneria costituita in forma di srl.</p>
<b>7.3</b>	<p><b>SOCIETÀ TRA AVVOCATI EX DLGS. 96/2001</b></p> <p>La risalente ris. Agenzia delle Entrate 28.5.2003 n. 118 aveva considerato di lavoro autonomo i redditi prodotti dalle società tra avvocati disciplinate dal DLgs. 96/2001. Come affermato dalla ris. 35/2018, tale differente qualificazione era riconducibile alla circostanza che il citato DLgs. 96/2001 individuava un nuovo modello societario assoggettato ad una autonoma disciplina; pertanto, il rinvio alle disposizioni che regolano la snc, contenuto nell'art. 16 del medesimo Decreto Legislativo, operava ai soli fini civilistici, in quanto consentiva di determinare le regole di funzionamento del modello organizzativo, mentre ai fini fiscali, per ragioni di coerenza del sistema impositivo, occorreva dare risalto al reale contenuto professionale dell'attività svolta.</p> <p>Posto che, per effetto dell'art. 4-bis della L. 247/2012, la disciplina delle società tra avvocati prevista dal DLgs. 96/2001 è, di fatto, superata, appare ormai consolidata la riconducibilità tra i redditi d'impresa dei proventi prodotti dalle STP, salvo che per quelle costituite in forma di società semplici. Per queste ultime, rimane ferma la qualificazione di reddito di lavoro autonomo dei proventi conseguiti, con l'applicazione, tra l'altro, del criterio di cassa al posto di quello di competenza.</p>
<b>7.4</b>	<p><b>DUBBI APPLICATIVI</b></p> <p>Si pone il problema di stabilire che cosa accade per i soggetti (come le società di avvocati ex DLgs. 96/2001) che, in passato, hanno assoggettato i redditi prodotti alle regole proprie del lavoro autonomo e, quindi, hanno applicato, ad esempio, il principio di cassa e non quello di competenza.</p>

segue	In attesa degli opportuni chiarimenti, in ipotesi come questa dovrebbe valere il principio della tutela del legittimo affidamento e della buona fede (art. 10 della L. 212/2000, c.d. "Statuto del contribuente"), con la conseguente esclusione di sanzioni e interessi.
<b>8</b>	<b>SOCIETÀ CONSOLIDANTE NEOCOSTITUITA - POSSIBILITÀ DI ADERIRE IMMEDIATAMENTE ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO</b>
	La ris. Agenzia delle Entrate 17.5.2018 n. 40 è intervenuta sulla possibilità di aderire immediatamente alla tassazione di gruppo da parte di una società <i>holding</i> neo-costituita con una società già esistente ed acquisita nel periodo d'imposta.
<b>8.1</b>	<p><b>OPZIONE PER IL CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE</b></p> <p>Nel caso trattato dall'Amministrazione finanziaria, una società neo-costituita ha acquisito un'altra società che in origine aveva un esercizio 1° luglio - 30 giugno. Per aderire al consolidato fiscale con la propria controllante, la società neo-acquisita ha modificato la durata del proprio esercizio sociale, prevedendo la chiusura al 31 dicembre e allineandolo a quello della società <i>holding</i>.</p> <p>In questo modo, l'esercizio della consolidata che è iniziato l'1.7.2017 si è chiuso il 31.12.2017, mentre gli esercizi successivi hanno durata 1° gennaio - 31 dicembre.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società <i>holding</i> neo-costituita può consolidare immediatamente, ai sensi dell'art. 117 del TUIR (consolidato fiscale), i soli risultati fiscali prodotti dalla controllata neo-acquisita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• durante un periodo d'imposta "interamente controllato" dalla stessa;</li> <li>• e che si chiude nella stessa data in cui è prevista la chiusura del periodo d'imposta della controllante.</li> </ul> <p>Inoltre, si precisa che il consolidato fiscale può essere applicato includendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il reddito relativo al periodo d'imposta della società <i>holding</i> compreso tra la data di costituzione (26.6.2017) e il 31.12.2017;</li> <li>• il reddito relativo alla consolidata avente periodo d'imposta che va dall'1.7.2017 al 31.12.2017.</li> </ul>
<b>8.2</b>	<p><b>ASSENZA DI PROFILI ELUSIVI</b></p> <p>In merito al caso in esame, l'Agenzia delle Entrate afferma la non elusività del comportamento posto in essere dalla società consolidante e dalla consolidata, sostenendo che le operazioni propedeutiche all'ottenimento di agevolazioni o di norme di sistema che possono produrre vantaggi per il contribuente non sono da considerare, in linea generale, elusive.</p> <p>L'assenza di un vantaggio fiscale indebito è di per sé sufficiente ad escludere che la riorganizzazione possa essere inquadrata come una forma di abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000.</p> <p>Anche la modifica della durata dell'esercizio sociale da parte della neo-acquisita/contrololata rientra semplicemente fra gli atti che è legittimo porre in essere per fruire di un regime fiscale e dei conseguenti vantaggi tributari.</p>
<b>9</b>	<b>COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A TEMPO DETERMINATO DA PARTE DI SOGGETTI IMPRENDITORI</b>
	<p>La ris. Agenzia delle Entrate 15.5.2018 n. 37 ha chiarito il trattamento fiscale applicabile in caso di costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato in capo al concedente che eserciti attività d'impresa.</p> <p>Il documento di prassi si riferisce, in particolare, ai soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (diversi dalle micro imprese) e che, quindi, applicano, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il principio di derivazione rafforzata ex art. 83 co. 1 del TUIR (così come modificato dal DL 244/2016 convertito).</p> <p>Nel caso di specie, in particolare, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie era costituito da un canone annuo, incassato in <i>tranches</i> trimestrali anticipate.</p>
<b>9.1</b>	<p><b>TRATTAMENTO CONTABILE</b></p> <p>In base al nuovo documento OIC 11, nei casi in cui i principi contabili emanati all'OIC non</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>contengano una disciplina per fatti aziendali specifici (come nel caso della costituzione del diritto di superficie), la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento, in prima battuta e in via analogica, alle disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili.</p> <p>Nella specie, risulta applicabile in via analogica la disciplina prevista in riferimento al superficario dal documento OIC 12, secondo cui “<i>i canoni periodici corrisposti a terzi per ... la concessione del diritto di superficie su immobili</i>” sono iscritti nella voce “B.8 - Costo per godimento di beni di terzi” del Conto economico.</p> <p>Ciò induce a ritenere corretta, dal lato dei componenti positivi di reddito, la rilevazione dei canoni periodici spettanti per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato come “ricavi” (e non come plusvalenze) in base alla maturazione contrattuale.</p>
<p><b>9.2</b></p>	<p><b>TRATTAMENTO FISCALE</b></p> <p>Per effetto del principio di derivazione rafforzata, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli del TUIR, “<i>i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili</i>”.</p> <p>Peraltro, in riferimento ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata, devono intendersi non applicabili le regole di competenza fiscale di cui all’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, che, nell’assunzione dei costi e dei ricavi, pongono prevalentemente riferimento alle condizioni di certezza e oggettiva determinabilità dei componenti reddituali e alle risultanze giuridico-formali (art. 2 co. 1 del DM 1.4.2009 n. 48, cui rinvia il DM 3.8.2017).</p> <p>Posto che il corretto trattamento fiscale della fattispecie in esame discende dalla sua corretta contabilizzazione, il corrispettivo conseguito per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato concorre alla formazione del reddito d’impresa come ricavo (e non come plusvalenza), così come imputato in bilancio (cioè secondo la maturazione contrattuale).</p>
<p><b>10</b></p>	<p><b>PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI O COMPENSI CON MEZZI TRACCIABILI DALL’1.7.2018 - CHIARIMENTI</b></p>
	<p>L’art. 1 co. 910 - 914 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha previsto l’obbligo, in capo ai datori di lavoro e committenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di pagare la retribuzione od ogni suo anticipo con strumenti tracciabili;</li> <li>• a partire dall’1.7.2018.</li> </ul> <p>L’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL), con la nota 22.5.2018 n. 4538, ha fornito i primi chiarimenti al riguardo.</p>
<p><b>10.1</b></p>	<p><b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b></p> <p>L’obbligo in questione si applica ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione (es. <i>part time</i> o a chiamata) e dalla durata del rapporto (es. contratto a termine, stagionale);</li> <li>• rapporti di lavoro originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa;</li> <li>• contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, ai sensi della L. 142/2001.</li> </ul> <p><b>Eccezioni</b></p> <p>L’obbligo in esame non si applica ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni;</li> <li>• rapporti di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici (es. colf e badanti), stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</li> </ul> <p>Secondo l’Ispettorato Nazionale del lavoro devono ritenersi esclusi dall’obbligo di tracciabilità anche i pagamenti dei compensi derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• borse di studio;</li> <li>• tirocini;</li> <li>• rapporti autonomi di natura occasionale.</li> </ul>

<p><b>10.2</b></p>	<p><b>STRUMENTI TRACCIABILI</b></p> <p>Il pagamento delle retribuzioni o compensi per i suddetti rapporti dovrà avvenire, attraverso una banca o un ufficio postale, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi tracciabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;</li> <li>• strumenti di pagamento elettronico (es. carte di credito o debito, carte prepagate);</li> <li>• pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;</li> <li>• emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato; l'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.</li> </ul> <p>Ne deriva, pertanto, il divieto di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualsiasi sia la tipologia di rapporto di lavoro instaurata.</p>
<p><b>10.3</b></p>	<p><b>REGIME SANZIONATORIO E CONDOTTE RILEVANTI</b></p> <p>Al datore di lavoro o al committente che viola l'obbligo di pagamento con strumenti tracciabili si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 euro.</p> <p>Dal punto di vista della condotta, le ipotesi in cui la violazione dell'obbligo in questione si verifica sono due, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;</li> <li>• nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei sistemi di pagamento prescritti, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato (ad es. revoca del bonifico o annullamento dell'assegno prima dell'incasso); in tal caso, infatti, si evidenzia uno scopo elusivo posto in essere dal datore di lavoro/committente.</li> </ul> <p>Pertanto, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni, è necessario non solo che il pagamento sia stato disposto mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalla norma, ma che lo stesso sia effettivo, cioè sia realmente andato a buon fine.</p> <p>Ai fini della contestazione dell'illecito al trasgressore, l'Ispettorato Nazionale del lavoro precisa che trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. 689/81 e al DLgs. 124/2004, ad eccezione del potere di diffida ai sensi dell'art. 13 co. 2 del DLgs. 124/2004, dal momento che si tratta di un illecito non materialmente sanabile, in quanto il pagamento è già stato effettuato con modalità difformi; ciò comporta la determinazione della sanzione nella misura ridotta pari ad un terzo della sanzione massima prevista (art. 16 della L. 689/81).</p>
<p><b>11</b></p>	<p><b>AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE L'AUTOIMPREDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA E IL RICAMBIO GENERAZIONALE - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO - MODIFICHE</b></p>
	<p>Con il DM 18.1.2016, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 17.2.2016 n. 39, sono state definite le disposizioni attuative relative alle misure di favore per l'autoimprenditorialità in agricoltura e per il ricambio generazionale, disciplinate dagli artt. 9 - 10-<i>quater</i> del DLgs. 21.4.2000 n. 185 (come sostituiti dall'art. 7-<i>bis</i> del DL 24.6.2014 n. 91 conv. 11.8.2014 n. 116).</p> <p>Il DM 28.2.2018, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 25.5.2018 n. 120, ha apportato alcune modifiche al suddetto DM 18.1.2016, al fine di adeguarlo alla disciplina introdotta dagli artt. 1 - 2 del DL 20.6.2017 n. 91, conv. L. 3.8.2017 n. 123, in relazione ai c.d. incentivi "resto al Sud".</p> <p>Per approfondimenti al riguardo, si vedano le Circolari Mensili di febbraio 2016 e agosto 2017.</p>
<p><b>11.1</b></p>	<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI</b></p> <p>Si ricorda che le agevolazioni di cui al suddetto DM 18.1.2016 si applicano alle micro, piccole e medie imprese (come definite nell'Allegato I del regolamento UE 702/2014), in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda</p>

<i>segue</i>	<p>agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.</p> <p>Tali imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere costituite da non più di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;</li> <li>• esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c.;</li> <li>• essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;</li> <li>• essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda;</li> <li>• avere sede operativa nel territorio nazionale.</li> </ul> <p>Le agevolazioni si applicano altresì alle micro, piccole e medie imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.</p> <p>Tali imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti da almeno due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c.;</li> <li>• essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;</li> <li>• avere sede operativa nel territorio nazionale.</li> </ul> <p>Per tutte le suddette imprese, viene inoltre previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'impresa cedente deve essere iscritta alla Camera di commercio, avere partita IVA e il legittimo possesso dell'azienda da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda, o nei 2 anni precedenti il subentro se questo è avvenuto prima della presentazione della domanda;</li> <li>• lo statuto dell'impresa ammessa alle agevolazioni deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie tali da far venir meno i requisiti soggettivi di età dei soci di maggioranza, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque sino alla completa estinzione del mutuo agevolato concesso. Inoltre, per lo stesso periodo, il soggetto beneficiario deve mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto;</li> </ul>
--------------	---

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alla data di presentazione della domanda e per i 5 anni successivi alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, i soci dell'impresa beneficiaria non possono detenere quote o azioni di altre imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal DLgs. 185/2000;</li> <li>• le agevolazioni non si applicano alle imprese in difficoltà e ai beneficiari destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.</li> </ul> <p>In caso di violazione delle suddette disposizioni è prevista la decadenza dalle agevolazioni concesse.</p>
<p><b>11.2</b></p>	<p><b>AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI</b></p> <p>Le agevolazioni originariamente previste dal DM 18.1.2016 consistono nella concessione di mutui agevolati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a un tasso pari a zero;</li> <li>• di importo non superiore al 75% delle spese ammissibili;</li> <li>• della durata minima di 5 anni e massima di 10 anni, comprensiva del periodo di preammortamento; per le iniziative nel settore della produzione agricola primaria, il mutuo agevolato ha una durata non superiore a 15 anni.</li> </ul> <p>Per effetto delle modifiche apportate dal citato DM 28.2.2018, viene stabilito che, per la realizzazione dei suddetti progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;</li> <li>• può essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati sopra indicati, un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile, nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile.</li> </ul>
<p><b>11.3</b></p>	<p><b>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>Le domande di agevolazione devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);</li> <li>• secondo le modalità indicate nelle relative istruzioni applicative.</li> </ul>
<p><b>11.4</b></p>	<p><b>AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI</b></p> <p>La deliberazione dell'ISMEA di ammissione alle agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell'agevolazione, concessa in termini di "equivalente sovvenzione lordo" (ESL);</li> <li>• stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto;</li> <li>• definisce l'importo e la durata del mutuo agevolato, nonché del contributo a fondo perduto.</li> </ul>
<p><b>12</b></p>	<p><b>SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - MODIFICA DEGLI ELENCHI DEGLI STATI PARTECIPANTI</b></p> <p>Il DM 26.4.2018, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 7.5.2018 n. 104, ha modificato gli allegati C e D del DM 28.12.2015, recanti rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'elenco delle giurisdizioni nei confronti delle quali l'Italia procede all'invio dei dati dei conti finanziari detenuti presso intermediari finanziari italiani da soggetti residenti in tali Stati;</li> <li>• l'elenco delle giurisdizioni dalle quali l'Italia riceve i dati dei conti finanziari detenuti presso gli intermediari finanziari locali da soggetti residenti in Italia.</li> </ul> <p>Con particolare riferimento all'anno 2017, il provv. Agenzia delle Entrate 24.4.2018 n. 87316 ha prorogato al 20.6.2018 i termini per l'invio all'Agenzia stessa, da parte degli intermediari finanziari italiani, dei dati dei conti finanziari dei non residenti. La proroga è stata motivata dalle modifiche che, nel corso del tempo, si sono verificate negli ordinamenti di più Stati esteri per l'implementazione delle procedure di scambio di informazioni, le quali sono state recepite proprio dal DM 26.4.2018.</p>

<p>segue</p>	<p><b>Evoluzione normativa</b></p> <p>Gli allegati C e D del DM 28.12.2015 erano già stati modificati, in precedenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal DM 17.1.2017;</li> <li>• dal DM 9.8.2017.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda l'elenco degli Stati nei confronti dei quali l'Italia invierà le informazioni relative ai conti finanziari (allegato C), il numero complessivo passa da 85 a 68. Con riferimento, invece, all'elenco degli Stati dai quali l'Italia riceverà le informazioni (allegato D), il numero sale da 92 a 101 (entrano nella lista, tra gli altri, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Albania).</p>
<p><b>13</b></p>	<p><b>TAX FREE SHOPPING - OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - SERVIZIO "OTELLO 2.0"</b></p>
	<p>Con la determinazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'Agenzia delle Entrate 22.5.2018 n. 54088, sono state emanate le disposizioni attuative dell'obbligo di emissione in modalità elettronica delle fatture relative al <i>tax free shopping</i> a partire dall'1.9.2018.</p> <p>È stata emanata anche la nota Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 22.5.2018 n. 54505, che fornisce istruzioni operative per l'utilizzo dei servizi di "OTELLO 2.0" (<i>Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization</i>) e la gestione del periodo transitorio sino al 31.8.2018.</p>
<p><b>13.1</b></p>	<p><b>SGRAVIO DELL'IMPOSTA E OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA</b></p> <p>L'art. 38-<i>quater</i> del DPR 633/72 prevede che possono essere effettuate senza pagamento dell'IVA le cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'UE a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare complessivo dell'operazione, comprensivo dell'IVA, non sia superiore a 154,94 euro;</li> <li>• i beni siano destinati all'uso personale o familiare;</li> <li>• i beni siano trasportati nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;</li> <li>• sia emessa fattura e l'esemplare consegnato al cessionario sia restituito al cedente, entro il quarto mese successivo all'effettuazione dell'operazione, munito del visto dell'ufficio doganale di uscita dall'UE.</li> </ul> <p>L'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui al predetto art. 38-<i>quater</i> del DPR 633/72 deve essere effettuata in modalità elettronica a decorrere dall'1.9.2018 (art. 4-<i>bis</i> del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, come modificato dall'art. 1 co. 1088 della L. 27.12.2017 n. 205).</p>
<p><b>13.2</b></p>	<p><b>ACCREDITAMENTO AI SERVIZI</b></p> <p>I soggetti interessati possono accreditarsi ai servizi digitali offerti da "OTELLO 2.0" attraverso i sistemi nazionali di identità digitale.</p>
<p><b>13.3</b></p>	<p><b>MODALITÀ DI UTILIZZO</b></p> <p>Sono messe a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le specifiche che stabiliscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le modalità tecniche e operative di dialogo con "OTELLO 2.0";</li> <li>• i tracciati per lo scambio dei messaggi con le relative regole e condizioni;</li> <li>• le modalità di acquisizione da parte del cessionario della documentazione necessaria per ottenere il visto digitale al punto di uscita dal confine nazionale o UE che conferisce titolo al rimborso/sgravio dell'imposta.</li> </ul>
<p><b>13.4</b></p>	<p><b>PROVA DELL'USCITA DELLE MERCI</b></p> <p>La prova dell'uscita delle merci è fornita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal codice di visto digitale univoco generato da "OTELLO 2.0" (al posto del timbro apposto sul documento fiscale da parte della dogana di uscita), in caso di apposizione del visto in un punto di uscita nazionale;</li> <li>• secondo le modalità vigenti nello Stato membro dell'UE interessato, qualora l'uscita dal territorio doganale UE avvenga attraverso un altro Stato membro.</li> </ul>

<p><b>13.5</b></p>	<p><b>TRASMISSIONE DEI DATI DELLA FATTURA E DELL'EVENTUALE NOTA DI VARIAZIONE</b></p> <p>Il cedente è tenuto a trasmettere a "OTELLO 2.0":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il messaggio contenente i dati della fattura per il <i>tax free shopping</i> al momento della relativa emissione; il documento (in formato analogico o elettronico) contenente il codice ricevuto in risposta che certifica l'avvenuta acquisizione dei dati da parte del sistema deve essere messo a disposizione del cessionario;</li> <li>• il messaggio contenente i dati dell'eventuale nota di variazione IVA (art. 26 del DPR 633/72) al momento dell'effettuazione della stessa.</li> </ul> <p>Qualora si verifichi un'impossibilità temporanea di trasmissione dei predetti messaggi, il cedente provvede alla trasmissione dei dati non appena il sistema ritorna a essere disponibile.</p>
<p><b>13.6</b></p>	<p><b>INTEROPERATIVITÀ CON I SISTEMI VIGENTI E SEMPLIFICAZIONI</b></p> <p>Per consentire al cedente di assolvere, con un solo invio, anche agli adempimenti comunicativi di natura fiscale, è previsto che i dati di competenza dell'Agenzia delle Entrate trasmessi a "OTELLO 2.0" siano messi automaticamente a disposizione in un'apposita area riservata.</p> <p>Le informazioni sullo stato di apposizione del visto digitale sulle fatture per il <i>tax free shopping</i>, inoltre, sono trasmesse all'Agenzia delle Entrate.</p>
<p><b>13.7</b></p>	<p><b>DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI</b></p> <p>Anticipando il termine dell'1.9.2018 fissato dall'art. 1 co. 1088 della L. 27.12.2017 n. 205, la determinazione in esame è immediatamente applicabile a tutte le fatture per il <i>tax free shopping</i>, nonché alle relative note di variazione, trasmesse attraverso "OTELLO 2.0".</p> <p>La nota Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 22.5.2018 n. 54505 precisa che, a partire dall'1.12.2018, tutte le operazioni relative al <i>tax free shopping</i> dovranno essere trattate esclusivamente con "OTELLO 2.0", salvo le fatture emesse da cedenti UE non stabiliti nel territorio italiano.</p>

GIUGNO 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
18.6.2018	Assegnazioni beni ai soci o trasformazione in società semplice	Le snc, sas, srl, spa e sapa devono effettuare il versamento della seconda e ultima rata, pari al 40%, delle imposte sostitutive dell'IRPEF/IRES e dell'IRAP, dovute per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la cessione o assegnazione ai soci di beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o di beni mobili registrati (non strumentali all'attività propria dell'impresa);</li> <li>• oppure la trasformazione in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni;</li> <li>• avvenuta entro il 30.9.2017.</li> </ul>
18.6.2018	Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali	Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della seconda e ultima rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, nella misura dell'8%, dovuta per l'estromissione agevolata dall'ambito imprenditoriale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2016, effettuata entro il 31.5.2017;</li> <li>• con effetto dall'1.1.2017.</li> </ul>
18.6.2018	Acconto IMU 2018	I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2018, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2017.
18.6.2018	Saldo IMU 2017 e acconto IMU 2018 enti non commerciali	Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• del conguaglio dell'IMU complessivamente dovuta per l'anno 2017;</li> <li>• della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2018, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente.</li> </ul>
18.6.2018	Acconto TASI 2018	I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi devono provvedere al versamento della prima rata del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuta per l'anno 2018, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2017.
18.6.2018	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2018;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2018 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018 non è di almeno 500,00 euro.</p>
18.6.2018	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di maggio 2018;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
18.6.2018	Versamento rata saldo IVA 2017	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2018, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2017, devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.
18.6.2018	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio 2018.</li> </ul>
20.6.2018	Pedaggi autotrasportatori	<p>Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono effettuare, entro le ore 14.00, la prenotazione delle domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali, in relazione all'anno 2017;</li> <li>al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito <a href="http://www.alboautotrasporto.it">www.alboautotrasporto.it</a>.</li> </ul> <p>A seguito della prenotazione, le domande devono essere presentate dalle ore 9.00 del 5.7.2018 e fino alle ore 14.00 del 10.8.2018.</p>
25.6.2018	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>relativi al mese di maggio 2018, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di maggio 2018, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2018, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
29.6.2018	Adempimenti modelli 730/2018	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2018 presentati dai contribuenti entro il 22.6.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2018 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</li> <li>• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2018 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
30.6.2018	Rivalutazione partecipazioni non quotate	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2018, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;</li> <li>• versando, entro il 2.7.2018, il totale dell'imposta sostitutiva dell'8%, dovuta sia per le partecipazioni "qualificate" che per quelle "non qualificate", oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.</li> </ul>
30.6.2018	Rivalutazione terreni	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2018, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;</li> <li>• versando, entro il 2.7.2018, il totale dell'imposta sostitutiva dell'8% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.</li> </ul>
2.7.2018	Versamenti per la "rottamazione" delle liti fiscali pendenti	<p>I contribuenti che, entro il 2.10.2017, hanno aderito alla definizione delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, ove la notifica del ricorso alla controparte sia avvenuta entro il 24.4.2017 (c.d. "rottamazione"), in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute devono versare la terza e ultima rata, pari al 20% del dovuto.</p> <p>Gli importi da versare vanno maggiorati degli interessi legali calcolati a partire dal 3.10.2017.</p>
2.7.2018	Versamenti imposte da modello REDDITI 2018 PF	<p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI 2018 PF devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo per l'anno 2017 e dell'eventuale primo</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>acconto per l'anno 2018 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo per l'anno 2017 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2018 dell'addizionale comunale;</li> <li>• del saldo per l'anno 2017 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2018 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi";</li> <li>• del saldo per l'anno 2017 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2018 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;</li> <li>• delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
2.7.2018	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI 2018 PF	<p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo dei contributi per l'anno 2017;</li> <li>• primo acconto dei contributi per l'anno 2018.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
2.7.2018	Versamenti imposte da modello REDDITI 2018 SP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
2.7.2018	Versamenti imposte da modello REDDITI 2018 SC ed ENC	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2018, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2017 o in acconto per il 2018 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
2.7.2018	Versamenti IRAP	<p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2018, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo IRAP per l'anno 2017;</li> <li>• dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2018.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>

GIUGNO 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
2.7.2018	Versamento saldo IVA 2017	<p>I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2017, risultante dal modello IVA 2018, se non effettuato entro il 16.3.2018, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2018.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
2.7.2018	Versamento IVA da studi di settore	<p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2018, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'IVA per l'adeguamento agli studi di settore;</li> <li>• dell'eventuale maggiorazione del 3% relativa ai ricavi o compensi non annotati.</li> </ul> <p>Tale versamento può essere rateizzato (esclusa la suddetta maggiorazione del 3%).</p>
2.7.2018	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2018, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
2.7.2018	Dichiarazione e versamento "exit tax"	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 2.7.2018 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax");</li> <li>• unitamente alla relativa documentazione.</li> </ul> <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
2.7.2018	Dichiarazione IMU/TASI 2017	<p>I soggetti passivi IMU/TASI devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2017, qualora obbligatoria. Gli enti non commerciali che possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti, ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, devono presentare la dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;</li> <li>• utilizzando lo specifico modello "IMU TASI ENC".</li> </ul>
2.7.2018	Ravvedimento IMU/TASI 2017	<p>I soggetti passivi IMU/TASI possono regolarizzare l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta dovuta per il 2017, con applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
2.7.2018	Presentazione in Posta del modello REDDITI 2018 PF	<p>Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI 2018 PF presso un ufficio postale.</p> <p>In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>• entro il 31.10.2018.</li> </ul>
2.7.2018	Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI 2018 PF	<p>Le persone fisiche che presentano il modello 730/2018 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI 2018 PF (RT, RM e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2018.</p> <p>Il quadro AC del modello REDDITI 2018 PF deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2018.</p> <p>In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>• entro il 31.10.2018.</li> </ul>
2.7.2018	Regolarizzazione modello REDDITI 2017 PF	<p>Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI 2018 PF possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'infedele presentazione della dichiarazione REDDITI 2017 PF relativa al 2016;</li> <li>• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2017.</li> </ul> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, previste per le diverse violazioni;</li> <li>• la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa.</li> </ul>
2.7.2018	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2018 possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI 2018 PF cui era obbligato il defunto;</li> <li>• regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2016 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2017, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo.</li> </ul> <p>In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 31.10.2018.</p> <p>In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
2.7.2018	Rivalutazione all'1.1.2017 delle partecipazioni non quotate o dei terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all'1.1.2017, con versamento rateale dell'imposta sostitutiva dell'8%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2017.
2.7.2018	Rivalutazione all'1.1.2016 delle partecipazioni non quotate o dei terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all'1.1.2016, con versamento rateale dell'imposta sostitutiva dell'8%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2016.
2.7.2018	Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2018	<p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2018, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;</li> <li>• non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento".</li> </ul> <p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• mediante spedizione, in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121, Torino;</li> <li>• oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o tramite posta elettronica certificata (PEC).</li> </ul>
2.7.2018	Versamento cumulativo ritenute condominio	<p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• operate nei mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro;</li> <li>• se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
2.7.2018	Comunicazione contratti di locazione breve	<p>Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 al 31.12.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;</li> <li>• per i quali sono intervenuti nel pagamento dei corrispettivi.</li> </ul> <p>Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.</p>
2.7.2018	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2018 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2018.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
2.7.2018	Dichiarazione sostitutiva per il 5 per mille	<p>Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, inserite nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF, devono inviare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attestante la persistenza dei requisiti previsti;</li> <li>• alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base alla sede legale dell'ente;</li> <li>• mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).</li> </ul> <p>L'adempimento in esame è obbligatorio solo più:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di prima iscrizione nel 2018;</li> <li>• oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione, tra cui quella del rappresentante legale.</li> </ul>
2.7.2018	Dichiarazione sostitutiva per il 5 per mille	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti, inserite nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF, devono inviare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attestante la persistenza dei requisiti previsti;</li> </ul>

## GIUGNO 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"><li>• all'ufficio del CONI territorialmente competente in base alla sede legale dell'ente;</li><li>• mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.</li></ul> L'adempimento in esame è obbligatorio solo più: <ul style="list-style-type: none"><li>• in caso di prima iscrizione nel 2018;</li><li>• oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione, tra cui quella del rappresentante legale.</li></ul>